



REGIONE
TOSCANA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – *UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA*
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE **BUONTALENTI-CAPPELLINI-ORLANDO**

AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA PRESSO REGIONE TOSCANA (DGR 894/2017) COD. IS0071
ENTE CERTIFICATO TÜV N. 5010014484 – REV. 002 (ISO 9001:2015) SISTEMA NAZIONALE *QUALI.FOR.MA.*
COD. MECC.: LIIS00900C – COD. FIS.: 92110860498 – COD. UNIVOCO: UFUENN

Regolamento vigilanza Buontalenti-Cappellini-Orlando approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.9 del 30 settembre 2024

REGOLAMENTO VIGILANZA STUDENTI

- ART. 1 - Vigilanza generale
- ART. 2 - Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula
- ART. 3 - Vigilanza durante l'orario di lezione
- ART. 4 - Cambi di turno dei docenti nelle classi
- ART. 5 - Vigilanza degli alunni con disabilità
- ART. 6 - Assenze, ritardi, uscite anticipate
- ART. 7 - Vigilanza durante l'intervallo
- ART. 8 - Vigilanza degli alunni durante il tragitto aula, laboratori, palestra e viceversa
- ART. 9 - Vigilanza tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni
- ART.10- Modifica oraria delle lezioni
- ART.11- Esperti esterni
- ART.12- Infortuni e malori degli allievi
- ART.13- Vigilanza in caso di sciopero/assemblee sindacali del personale
- ART.14- Attività di contrasto ai fenomeni di bullismo
- ART.15- Norme finali

PREMESSO CHE:

- la Scuola ha l'obbligo della vigilanza degli studenti per tutto il tempo in cui gli stessi sono a questa affidati;
- tale mansione viene svolta nel precipuo interesse degli studenti per assicurare loro l'ambiente più idoneo possibile allo svolgimento dell'attività didattica;
- la vigilanza coinvolge a diverso titolo il Dirigente Scolastico, i docenti interni ed esterni, il personale non docente, gli educatori e gli studenti in relazione al loro diverso grado di maturità;
- il presente Regolamento intende fornire, in via preventiva, misure organizzative tese a impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli studenti, conseguenti a negligenze relative alla vigilanza;

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, sentenza n. 1623/94); è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, Docenti, personale ATA e Dirigenza.

Al Dirigente scolastico, in materia di vigilanza sugli studenti, spettano compiti organizzativi, per cui è sua competenza e responsabilità (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile) porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli studenti;

Il D.S.G.A. assicura l'organizzazione della sorveglianza durante le attività scolastiche ed extrascolastiche nell'anno scolastico in corso attraverso il piano delle attività del personale ATA, in particolare del C.S.

Normativa di riferimento: Codice Civile, artt. 1218, 2043, 2047, 2048; art. 6 DPR 416/74; art 61, L.312/80; D.L.vo 297/94; DI n. 44 del 01/02/01; D.L.vo 81/08; art. 29 – comma 5 del CCNL Scuola 2006-09; Statuto delle studentesse e degli studenti; Regolamento d'istituto; Carta dei Servizi.

Più precisamente si riporta il testo delle norme generali sulla responsabilità civile per omessa vigilanza.

Ai sensi dell'art. **2047** c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Dispone l'art. **2048** c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

I collaboratori scolastici svolgeranno l'attività di sorveglianza attenendosi scrupolosamente al Piano delle attività proposto dal D.S.G.A e adottato dal Dirigente, che stabilisce un piano articolato di posizionamento dei Collaboratori scolastici che permetta il controllo generale negli spazi temporali di seguito regolati.

Compito dei docenti è la sensibilizzazione dei propri studenti in relazione alle tematiche oggetto del presente regolamento.

Tutto il personale è invitato a rispettare scrupolosamente il piano delle attività nella parte connessa alla vigilanza, ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex T.U. 81/08.

SONO ADOTTATE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

ART.1- VIGILANZA GENERALE

Tutti i docenti, nell'esercizio pieno della funzione educativa, promuovono nei loro studenti atteggiamenti volti al rispetto della legalità.

In particolare durante le lezioni:

- -vigilano sui comportamenti degli studenti affinché non sia procurato danno alle persone e alle cose;
- vigilano sull'osservanza, da parte degli studenti, delle norme di sicurezza;
- vigilano nelle aule e nei laboratori affinché siano rispettati arredi, suppellettili e attrezzature; individuando, se del caso, i responsabili di eventuali danni. A tal fine, nei laboratori, ove possibile, assegnano agli studenti posti fissi di lavoro, responsabilizzandoli sull'utilizzo;
- vigilano affinché non siano imbrattati gli ambienti. In particolare, i docenti dell'ultima ora richiamano i propri alunni affinché lascino in ordine l'aula prima di uscire;
- non consentono, di norma, l'uscita dalla classe a più di uno studente per volta per la fruizione dei servizi. A tale scopo i docenti impartiscono agli studenti delle proprie classi precise disposizioni circa il corretto comportamento che i medesimi devono osservare negli spazi comuni specificando di non trattenersi fuori dall'aula dopo la fruizione dei servizi.

Ciascun docente nell'esercizio dell'obbligo di vigilanza degli studenti è libero di adottare tutte le misure che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli stessi, che non siano in contrasto con i metodi educativi condivisi a livello collegiale.

I docenti, in collaborazione con i collaboratori scolastici, vigilano a che gli studenti non fumino nei locali dell'Istituto, ivi compresi i servizi igienici, segnalando eventuali infrazioni rilevate.

Il personale collaboratore scolastico presta il proprio contributo all'azione di sorveglianza sugli alunni, in special modo nei momenti precedenti l'inizio delle attività didattiche, al cambio dell'ora, durante l'intervallo e al momento dell'uscita da scuola.

ART.2 - VIGILANZA DALL' INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

L'ingresso in Istituto degli studenti è consentito dopo il suono della prima campanella che avviene cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Il suono della seconda campanella segna l'inizio dell'attività scolastica.

Il personale Collaboratore Scolastico dovrà provvedere a chiudere le porte della scuola dopo 5 minuti dal suono della seconda campanella.

Potranno entrare successivamente solo gli alunni pendolari ai quali sia stato rilasciato il relativo permesso.

Ai sensi dell'art.17 della CM n.105/1975 e dell'art.29 del CCNL 2006-2009, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, i docenti in servizio alla prima ora di lezione sono tenuti a **trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio della prima ora** di lezione, quelli in servizio all'ultima ora sono tenuti ad assistere all'uscita degli studenti da scuola.

In caso di eccezionale ritardo i docenti sono tenuti ad avvisare tempestivamente gli uffici al fine di provvedere alla copertura delle classi.

L'obbligo di vigilanza sugli alunni comprende tutte le attività svolte in orario curricolare, nonché le attività extracurricolari, interne ed esterne alla Scuola, organizzate dall'Istituto.

I collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con gli insegnanti così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica. Nello specifico, durante l'ingresso degli alunni sorveglieranno l'atrio, le rampe mediante le quali si accede ai piani e i rispettivi corridoi in modo da evitare assembramenti e agevolare l'accesso degli studenti alle proprie aule.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, avviso all'Ufficio di segreteria/docente collaboratore del Dirigente affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

ART.3- VIGILANZA DURANTE L'ORARIO DI LEZIONE

Durante le ore di lezione ogni docente vigila sugli studenti assegnati e interviene tempestivamente ove siano messi in atto comportamenti non conformi alle finalità didattiche delle singole ore di lezione, ovvero sanzionabili ai sensi del vigente Regolamento di disciplina.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica, debba assentarsi temporaneamente dalla classe per giustificati motivi, prima di allontanarsi dall'aula deve incaricare un Collaboratore scolastico ATA di sorvegliare gli studenti sino al suo ritorno.

Il Collaboratore scolastico ATA è tenuto alla sorveglianza su richiesta del Docente, come predisposto dal Profilo Professionale (Tabella A CCNL 29.11.2007 e confermato nel CCNL 2016/2018). I Collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza dei Docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti, avendo comunque cura di avvisare la D.S.G.A. e/o gli uffici.

Durante le lezioni, di regola, non è consentito agli studenti allontanarsi dall'aula. Il docente può autorizzare l'uscita dall'aula di uno studente per volta, al massimo due a discrezione del docente stesso, per un breve tempo (10 minuti massimo). Qualora l'assenza si dovesse prolungare oltre i 10 minuti, il docente avviserà il collaboratore scolastico in servizio nella zona di competenza il quale provvederà ad accertare la presenza dell'alunno/a e il suo rientro in aula.

Durante l'orario scolastico gli studenti non possono recarsi in Segreteria, salvo situazioni eccezionali autorizzate dal docente della classe.

Nel caso in cui la presenza di alcuni studenti fosse richiesta fuori dall'aula (per l'esercizio delle funzioni di rappresentanti, attività con un altro insegnante, recupero ecc.), l'allontanamento degli studenti dall'aula deve essere annotato sul registro di classe con la dizione "fuori classe". Il personale docente e non docente deve evitare che gli studenti sostino senza autorizzazione nei corridoi o negli spazi esterni alla scuola durante lo svolgimento dell'attività didattica. I collaboratori scolastici segnaleranno immediatamente ai docenti in servizio ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli studenti stessi.

ART. 4- CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE CLASSI

È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato il più celermente possibile. Si sottolinea a tal proposito che i fenomeni di sopraffazione/ bullismo si verificano proprio in queste circostanze.

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano ad ogni cambio di ora sono tenuti a sorvegliare le classi e a favorire in sicurezza gli spostamenti.

Ciascun docente che, al cambio dell'ora, entra nelle classi è tenuto a verificare l'effettiva presenza degli studenti tramite consultazione del registro elettronico e a riportare sul medesimo qualsiasi tipo di modifica intervenuta a proposito dei componenti della classe.

Si precisa che la responsabilità del controllo è attribuito al docente uscente che deve attendere il collega subentrante nel cambio dell'ora per almeno 5 minuti prima di richiedere al collaboratore scolastico la sorveglianza degli studenti della classe

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni, e durante i cambi, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In tali casi e nell'evenienza che una classe restasse temporaneamente senza insegnante, i collaboratori scolastici sono tenuti a sorvegliare gli studenti dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza ovvero ai docenti Collaboratori/Responsabili di sede.

ART.5 - VIGILANZA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

La vigilanza degli alunni diversamente abili è esercitata, in aula dall'insegnante di sostegno e dal docente curricolare con il quale condivide la contitolarità della classe. Diverso è il ruolo dell'educatore che si prende cura esclusivamente dell'alunno disabile e non dell'intera classe fuori e dentro l'aula. I docenti avranno cura di segnalare alla Presidenza le specifiche esigenze del singolo studente per le quali si renda necessario organizzare particolare vigilanza e/o accompagnamento in aula, anche mediante il fondamentale contributo dei collaboratori scolastici. Nei momenti in cui l'alunno svolge attività didattica fuori dall'aula, la vigilanza è affidata all'insegnante di sostegno e/o all'assistente educativo a lui assegnato. In ogni caso l'insegnante curricolare deve essere puntualmente messo a conoscenza dagli operatori di cui sopra delle attività didattiche svolte dall'alunno fuori dall'aula e dei luoghi di svolgimento. Così come i docenti curricolari informeranno i colleghi ed il personale educativo in servizio, di eventuali trasferimenti effettuati dalla classe nell'edificio scolastico e/o fuori struttura. In caso di necessità i collaboratori scolastici coadiuveranno tale vigilanza.

ART.6 - ASSENZE , RITARDI, USCITE ANTICIPATE

- Gli studenti sono tenuti a frequentare la scuola con regolarità. Le irregolarità nella frequenza
- (assenze non giustificate o non giustificabili , frequenti ritardi, uscite anticipate, ecc) sono valutate nell'ambito del comportamento, ai fini della relativa valutazione e dell'assegnazione dei crediti.
- Le assenze fatte a qualsiasi titolo devono essere giustificate : dai genitori/tutori degli alunni minorenni, dagli stessi alunni se maggiorenni, utilizzando l'apposito libretto, il giorno del rientro a scuola.
- Il docente della prima ora dovrà annotare l'avvenuta o meno giustificazione sul registro elettronico e apponendo la firma sul libretto personale dello studente.

- Lo studente che per dimenticanza non presenti la giustificazione sarà ugualmente ammesso in classe, ma dovrà presentare giustificazione il giorno successivo.
- Nel caso in cui la giustificazione non venga presentata **entro il terzo giorno** , l'assenza sarà automaticamente considerata ingiustificata e annotata sul registro elettronico. Sarà pertanto avvisata la famiglia dell'alunno, ammettendolo alle lezioni per quel giorno e avvisando la famiglia della non ammissione per il giorno successivo. Nel caso di alunni maggiorenni può essere valutata la non ammissione dalla Presidenza.
- Sono ammessi in classe con riserva gli alunni che giustificano l'assenza senza servirsi del libretto. L'assenza dovrà in ogni caso essere giustificata con le modalità previste dal Regolamento.
- Non è consentito ,di norma, il ritardo . Gli studenti giunti in ritardo -nel periodo compreso tra l'inizio della prima ora di lezione e quello della seconda -non saranno ammessi in classe. L'ingresso sarà consentito dalla seconda ora di lezione previa autorizzazione del Referente di plesso o suo delegato. Il ritardo viene annotato dal docente in orario sul registro elettronico , e dovrà essere comunque giustificato. Ingressi successivi saranno ammessi solo per validi e documentati motivi, valutati dalla Presidenza o dai responsabili di sede . Negli ultimi trenta giorni, ingressi in ritardo non possono essere concessi se non per validi e documentati motivi (motivi medici, di cui si chiede attestazione)
- -Di norma i ritardi ammessi non possono essere più di due al mese. In ogni caso questi non devono verificarsi oltre le prime due (ingressi) o ultime due (uscite) ore di lezione. I ripetuti ritardi influiranno negativamente sulla valutazione del comportamento.
- Gli alunni pendolari saranno ammessi in ritardo solo in casi eccezionali relativi all'orario dei mezzi di trasporto opportunamente documentati e verificati.
- E' tassativamente vietato abbandonare l'istituto senza autorizzazione da parte dell'ufficio di Dirigenza.
- Le richieste di uscite anticipate saranno accolte solo per giustificati motivi. L'uscita anticipata è consentita per validi motivi valutabili dal responsabile di sede o dalla Presidenza. Tale uscita non può superare la durata delle ultime due ore di lezione. In ogni caso gli studenti minorenni dovranno essere prelevati dai genitori oppure da persona da questi delegata. Di norma le uscite anticipate possono essere al massimo due per ogni mese e devono essere comunicate al responsabile di plesso o a un suo delegato che provvederà a firmare il libretto. Il docente dell'ora interessata all'uscita provvederà ad annotare sul registro elettronico tale uscita, e apporrà la firma sul libretto. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, ulteriori uscite anticipate saranno concesse solo in presenza di circostanziati e inderogabili motivi. Negli ultimi trenta giorni uscite anticipate non possono essere concesse se non per validi e documentati motivi (motivi medici, di cui si chiede attestazione).
- Non è consentito l'uscita dall'aula nei minuti precedenti il suono della campana.
- Eventuali richieste per recarsi in bagno o altrove all'interno dell'istituto, saranno valutate ed eventualmente autorizzate dall'insegnante dell'ora successiva.
- Durante la prima ora di lezione non è consentita l'uscita dall'aula , salvo casi eccezionali che saranno valutati discrezionalmente dal docente in servizio .
- Durante l'ultima ora di lezione non è consentita l'uscita dall'aula salvo casi eccezionali che saranno valutati discrezionalmente dal docente in servizio.

Uscita dalla scuola di studenti che abbiano scelto tale opzione in alternativa all'ora di religione

Gli alunni che hanno richiesto di uscire dall'istituto durante l'ora di religione dovranno firmare l'uscita e successivamente l'ingresso su un foglio di presenze che si trova presso i collaboratori scolastici di portineria. Chi entra alla prima ora dovrà firmare solo l'ingresso; chi esce all'ultima ora firmerà solo l'uscita.

Agli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e che abbiano optato per l'uscita dalla scuola, non è consentito restare all'interno dell'Istituto, né all'interno del cortile. Pertanto, in tale arco di tempo non è predisposta nei loro confronti alcuna forma di vigilanza da parte dell'Istituto.

ART.7-VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

Il CCNL del 2007 all'articolo 28/10 recita che l'orario speso dagli insegnanti nella vigilanza durante la ricreazione rientra nell'orario di attività didattica.

Ciascun docente in servizio durante l'intervallo, vigila sulla propria classe avendo cura di impartire precise disposizioni "di sicurezza" agli studenti di competenza. In particolare disporranno che non vengano usate impropriamente le uscite di sicurezza e le scale antincendio e che venga rispettato in generale il Regolamento.

Nell'opera di vigilanza essi sono coadiuvati dai collaboratori scolastici, sui quali ugualmente grava l'obbligo della sorveglianza.

Ciascun docente e/o collaboratore scolastico presente è comunque tenuto a intervenire ogni qualvolta riscontri mancanze disciplinari, sia per fini educativi, sia soprattutto in caso di pericolo imminente per l'incolumità degli allievi.

Durante l'intervallo, la sorveglianza nei piani e nel cortile deve essere effettuata dai docenti impegnati secondo il calendario della sorveglianza in modo da poter vigilare sugli alunni, in quanto nell'intervallo è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni, che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

ART.8- VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE GLI SPOSTAMENTI TRA AULE, LABORATORI , PALESTRE E VICEVERSA

Tutti gli spostamenti sopra citati dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio e vigilati dai docenti di riferimento;

Il docente in servizio provvederà , prima di recarsi in Laboratorio E/O palestra, a far chiudere l'aula a chiave dal collaboratore scolastico ATA . L'aula potrà essere riaperta, al rientro dal Laboratorio e/o palestra, dal collaboratore scolastico solo ed esclusivamente in presenza del docente. Il docente in servizio 10/5 minuti prima del termine dell'ora dovrà riaccompagnare gli alunni in classe, salvo che, il docente sia impegnato a svolgere in laboratorio una verifica, in questo caso potrà trattenersi fino al termine dell'ora per consentire agli studenti di terminare il compito assegnatogli.

Per nessuno motivo gli alunni sono autorizzati a rientrare in aula in assenza del docente in servizio.

Ove ricorrano particolari esigenze organizzative tali trasferimenti possono essere fatti anche con la collaborazione del personale ATA.

E' richiesta la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni in corso di attività sportiva e laboratoriale, vigilando anche sulle attrezzature e loro uso e segnalando tempestivamente alla Dirigenza (per iscritto) eventuali manomissioni.

I trasferimenti a palestre esterne e/o impianti sportivi si configurano come vere e proprie uscite didattiche e dovranno essere sempre attuate le vigilanze e i controlli che si esercitano durante tali uscite. I docenti dovranno sempre disporre dell'elenco alunni della classe in trasferimento e avranno cura di effettuare ripetuti appelli dei presenti. Se si utilizzano mezzi di trasporto gli studenti dovranno accuratamente sedere nel bus/pullman, mantenere durante il viaggio un comportamento consono e appena scesi, seguire scrupolosamente le indicazioni impartite dai docenti fino al rientro.

E' assolutamente vietato entrare in laboratorio o in palestra prima che sia arrivato il docente.

L'Istituto non risponde di oggetti di valore, cellulari, danaro lasciati incustoditi dagli alunni durante gli spostamenti, l'attività didattica e l'intervallo.

I Docenti devono segnalare tempestivamente al Dirigente e al Referente Sicurezza (R.S.P.P.) qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

ART. 9- TRAGITTO AULA-USCITA DALL' EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Il docente dell'ultima ora assiste sull'ordinata uscita degli alunni dalla Scuola.

L'uscita degli alunni è consentita solo al suono della campana al termine dell'ora di lezione.

Al fine di vigilare scrupolosamente tale delicato momento della giornata scolastica, si dispone anche che nei piani e alle porte di uscita dell'edificio siano presenti i collaboratori scolastici con il compito di prestare la dovuta sorveglianza nel passaggio degli studenti fino all'uscita dei medesimi da Scuola, secondo il Piano delle Attività annuali redatte dal DSGA.

ART. 10- MODIFICA ORARIA DELLE LEZIONI

Qualora l'Istituzione scolastica non possa garantire il servizio per il verificarsi di eventi/situazioni imprevisti (es. terremoti), potrà essere autorizzata l'uscita anticipata degli studenti, a condizione che le rispettive famiglie siano opportunamente preavvisate.

ART. 11- ESPERTI ESTERNI

Qualora il Piano dell'Offerta Formativa preveda l'intervento in classe di altre persone in qualità di esperti a supporto dell'attività didattica, i docenti interessati chiederanno entro tempi congrui, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico previa presentazione di sintetico progetto. Gli esperti permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni.

In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente in servizio nell'ora. Pertanto, nel caso di intervento in classe di esperti, l'insegnante deve restare in aula ad affiancare l'esperto per la durata dell'intervento.

Nessuna altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente può entrare nell'edificio scolastico.

I tecnici inviati dall'amministrazione comunale/provinciale, dopo essersi qualificati, possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni preferibilmente in orario non scolastico e comunque purché non arrechino pregiudizio alla sicurezza.

I rappresentanti librari devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento. Non è consentita la presentazione di prodotti editoriali ai docenti durante le ore di insegnamento degli stessi.

Al di fuori degli orari stabiliti dagli Uffici della Segreteria non è consentito accesso al pubblico, salvo casi straordinari preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico o dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

ART. 12 - INFORTUNI E MALORI DEGLI ALLIEVI- Procedure organizzative di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore degli studenti.

In caso di infortuni o malori degli studenti durante l'ora di lezione, tutto il personale dovrà attenersi alle procedure previste dal T.U. 81/08 e provvedere ad avvisare la famiglia indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

In particolare, in caso di malore/incidente di un allievo il personale presente, docente o ATA:

- avvisa tempestivamente la dirigenza e/o Ufficio didattica che informa la famiglia dello studente
- inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (118)

Nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, lo studente minorenni dovrà essere accompagnato da un collaboratore scolastico.

Il personale intervenuto è tenuto a segnalare l'accaduto all'Ufficio Didattica che attiverà, se necessario, tutte le procedure assicurative dopo aver acquisito agli atti una relazione scritta dettagliata riguardo all'accaduto.

ART. 13-VIGILANZA IN CASO DI SCIOPERO/ASSEMBLEE SINDACALI DEL PERSONALE

In caso di scioperi/assemblee sindacali del personale della scuola, che non assicurino il regolare svolgimento delle lezioni, le famiglie verranno avvertite con congruo anticipo con circolare del Dirigente Scolastico della possibilità che la scuola non assicuri lo svolgimento delle attività didattiche ed il servizio di sorveglianza e pulizia (personale ATA e ditta di pulizie), ovvero che non li assicuri in modo regolare.

In situazioni di sciopero, il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio sono tenuti alla vigilanza e alla sorveglianza degli alunni presenti a scuola. Qualora non risultasse possibile garantire la vigilanza sugli studenti, questi potranno essere congedati da scuola, previa comunicazione con fonogramma alle famiglie.

ART. 14- ATTIVITA' DI CONTRASTO AI FENOMENI DI BULLISMO

Al fine di porre in essere un'efficace azione di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo il personale docente deve sempre vigilare e verificare la sussistenza di tali situazioni, e venuto a conoscenza di possibili episodi ascrivibili al fenomeno informare immediatamente la Dirigente scolastica al fine di pianificare opportune strategie di intervento. In tale azione di contrasto fondamentale può risultare il supporto fornito dallo Psicologo d'Istituto per la pianificazione delle azioni da porre a contrasto con l'eventuale fenomeno.

ART. 15- NORME FINALI

Il presente regolamento, deliberato dal Consiglio di Istituto in data 30 settembre 2024 costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.